#### TARIFFE CANALI TELEVISIVI LOCALI, DIGITALE TERRESTRE, SATELLITARE ECC. (Art.84 comma 2 L.633/41)

Le emittenti locali nel caso trasmettano opere cinematografiche ed assimilate (Film, Telefilm, Soap, Serie ecc.) sono tenute al pagamento di compensi adeguati e proporzionati agli artisti (interpreti primari, comprimari, doppiatori) sulla base dell'art.84 della legge 633 del 1941 e della Direttiva Copyright.

Nei tempi previsti dalla legge, le emittenti devono far pervenire alla Rasi le pertinenti informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti come previsto dall'art.23 del Dlgs 35/2017 e dall'art.110 quater della L.633 del 1941, dalle Direttive Europee in materia e dalle norme relative al recepimento delle stesse in Italia.

Ricevute tali informazioni R.a.s.i. individua gli artisti rappresentati per ruolo, primari, comprimari e doppiatori nell'ambito delle programmazioni annuali e provvede a trasmettere alle emittenti l'elenco degli artisti individuati e, consultati gli artisti, formulare la richiesta economica.

Ai fini del pagamento dei compensi di cui all'art.84 della legge 633/1941 la Rasi applica le seguenti tariffe:

=

# 1) Valore economico

Definizione valore economico effettivo comprensivo di tutte le interpretazioni e del numero di utilizzazioni effettuate dell'opera relativo alla singola opera cinematografica utilizzata (a)

2)

Suddivisione del valore economico effettivo, comprensivo di tutte le interpretazioni e del numero di utilizzazioni effettuate dell'opera, relativo alla singola opera cinematografica, tra ciascuna categoria degli artisti aventi diritto interpreti della stessa

3)

Definizione valore economico effettivo medio, comprensivo di tutte le utilizzazioni effettuate dell'opera, di ciascuna interpretazione di un artista avente diritto primario, comprimario e doppiatore, sempre in relazione alla singola opera cinematografica utilizzata

#### **TARIFFE**

Fatturato della Società utilizzatrice relativo all'anno interessato con abbattimento negoziale della quota estranea alle opere cinematografiche, in base alla misura di condivisione dei dati forniti nel rispetto dell'art.23 del Dlgs.35/2017 e dell'art.110 quater della L.633/1941

Numero complessivo di opere cinematografiche utilizzate dalla Società nell'anno interessato

#### INTERPRETI PRIMARI

45% del valore effettivo (a) relativo alla singola opera cinematografica utilizzata INTERPRETI COMPRIMARI
45% del valore effettivo (a) relativo alla singola opera cinematografica utilizzata DOPPIATORI

10% del valore effettivo (a) relativo alla singola opera cinematografica utilizzata

N.1 INTERPRETAZIONE PRIMARIO
Importo valore economico effettivo della <u>categoria primari</u>
<u>della singola opera utilizzata</u>

3\*

N.1 INTERPRETAZIONE COMPRIMARIO
Importo valore economico effettivo della categoria
comprimari della singola opera utilizzata

8\*\*

N.1 INTERPRETAZIONE DOPPIATORE
Importo valore economico effettivo della categoria
doppiatori della singola opera utilizzata

11\*\*\*

3\*artisti primari, 8\*\* artisti comprimari, 11\*\*\* doppiatori (artisti presenti mediamente in un'opera cinematografica)

# 4) Rappresentatività

Ai fini della definizione della tariffa complessiva il valore economico effettivo medio di ciascuna interpretazione di artista primario, comprimario, doppiatore viene moltiplicato per il numero di utilizzazioni di artisti Rasi individuati e rispettivamente utilizzati dalla Società nei ruoli primari, comprimari, doppiatori.

Qualora gli utilizzatori/emittenti non trasmettano integralmente a Rasi per ciascun anno i dati previsti dalla legge (art.23 Dlgs.35/2017 e 110 quater L.633/1941) R.a.s.i. adotta, anche su richiesta degli stessi, una modalità di pagamento sostitutiva per ciascun anno dei compensi adeguati e proporzionati che consiste nelle tariffe annuali come pubblicate di seguito.

Esse sono costituite da un forfait proporzionato ai ricavi dell'emittente ed al numero di tutte le opere cinematografiche ed assimilate utilizzate annualmente e da un coefficiente moltiplicatore inerente allo sfruttamento effettivo.

Tali tariffe sono applicabili subordinatamente al fatto che l'emittente si impegni alla regolare trasmissione delle informazioni di cui all'art.23 Dlgs.35/2017 e 110 quater Lda sopra indicate e sottoscriva un contratto di licenza annuale fino a revoca di una delle parti.

Queste sono state elaborate sulla base dei seguenti parametri:

- Media della presenza degli artisti Rasi nelle programmazioni delle emittenti che forniscono regolarmente le informazioni di cui all'art.23 Dlgs.35/2017 e all'art.110 quater Lda;
- Valore medio diritti;
- Presenza artisti Rasi;
- Accordi già conclusi da R.a.s.i. con emittenti locali

## Tariffe annuali a forfait

Ricavi annuali emittente	Da 0 a 1250.000,00	Da 1,250.000,01 a 2500.000,00	Da 2500.000,01 a 5.000.000,00	Oltre i 5.000.000,01
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Da 1 a 48 utilizzazioni	257,75	315,50	373,25	546,50
Da 49 a 95 utilizzazioni	488,75	1355,00	1932,50	3087,50
Oltre le 95 utilizzazioni	777,50	2510,00	3665,00	5975,00

Per quanto riguarda lo sfruttamento effettivo delle opere cinematografiche (ricavi pubblicità ecc.) è applicato un coefficiente moltiplicatore pari all'1,40 all'importo di cui agli utilizzi sopra indicati per ciascun anno.

## Riduzioni

Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:

- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i.;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall'avvio dei negoziati.